

**FONDO PER LE EMERGENZE AVICOLE****INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 5 FEBBRAIO 2019, N. 96****Premessa**

L'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT), il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di spesa per la ripresa dell'attività produttiva di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

Il documento va a completare le procedure per l'accesso al fondo per l'emergenza avicola, per interventi destinati alla ripresa produttiva delle imprese avicole, definite con deliberazione della Giunta regionale del Veneto 5 febbraio 2019, n. 96, nell'ambito delle richieste di dichiarazione di eccezionale epizootia da parte del competente MIPAAFT, con la sostituzione del capitolo 3 "Procedure per l'accesso agli interventi" dell'allegato A alla citata deliberazione 96/2019.

Gli interventi sono finalizzati alle imprese avicole che svolgono attività di allevamento pollame ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 con soglia di danno superiore al 30% rispetto alla produzione ordinaria dell'impresa.

Gli aiuti relativamente al decreto 14 settembre 2018, rientrano nell'ambito del regime di esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, rubricato al n. SA.51808(2018/XA).

**Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva art. 5 comma 2.  
(Contributi fino all'80 per cento del danno ammissibile)****Riferimenti normativi**

Articolo 2 del D. M. n. 8748 14 settembre 2018

Articolo 5, comma 2, lett. a) decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102

Articolo 26 Regolamento (UE) n. 702/2014

**Beneficiari**

Imprese agricole operanti nel settore avicolo esercenti attività di allevamento di pollame, di produzione di uova e di incubazione con attività di allevamento nei comuni interessati dai provvedimenti di restrizione nelle attività di allevamento.

**Ammissibilità**

Svolgere le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con danni, a causa dall'epidemia di influenza aviaria nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018, superiori al 30 per cento della produzione ordinaria aziendale.

I periodi di fermo allevamento sono da determinare in relazione alle date di inizio e di fine desumibili dalle specifiche misure adottate per contenere l'espandersi dell'infezione al netto dei periodi biologici obbligatori per legge.

Il giorno di inizio fermo corrisponde alla data del primo rilevamento di positività virologica all'influenza aviaria da parte dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

La data di fine del fermo obbligatorio viene determinata aggiungendo i giorni previsti dall'art. 31 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 (30 giorni) alla data di estinzione del focolaio (giorno in cui sono state completate le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'allevamento).

I giorni di fermo obbligatorio vanno espressi in settimane o frazioni di esse.

**Aiuti ammissibili**

57a61c4f



Indennizzo del valore di capi abbattuti o soppressi e dei prodotti di origine animale distrutti e del mancato reddito conseguente la sospensione dell'attività di allevamento e restrizione della movimentazione degli animali in conseguenza dei provvedimenti veterinari di prevenzione.

La cumulabilità è consentita con altri finanziamenti erogati, a seguito di qualsiasi altro intervento pubblico o da assicurazioni sia agevolate che private. Fermo restando che l'ammontare massimo degli indennizzi in qualsiasi forma non deve portare al superamento del danno subito.

Gli interventi riguardano i seguenti aiuti:

- a) per danni diretti ed indiretti : riferiti ai valori di capi di pollame abbattuti o soppressi e dei prodotti di origine animale distrutti per conferma di focolaio di influenza aviaria e conseguenti misure volte a contenere il diffondersi dell'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità con l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018. Gli indennizzi ammessi e liquidati in applicazione della "*Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'fta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*", non rientrano nella finanziaria del presente intervento e sono da contabilizzare ai soli fini del calcolo dei danni per la verifica della incidenza della soglia di danno di cui allo specifico successivo paragrafo;
- b) per danni indiretti, qualora non finanziati con altre specifiche normative comunitarie e nazionali, riferiti alle classi merceologiche di: pollo, faraona, anatra, gallina ovaioia, pollastra, pulcino, tacchino e uova del genere gallus. La determinazione del danno fa riferimento, compatibilmente con l'attività delle imprese avicole esercenti attività di allevamento di pollame ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, alle tipologie avicole e relativi valori ammissibili, comprensivi della quota di cofinanziamento nazionale, previsti in attuazione del regolamento (UE) di esecuzione 2018/1506, applicativo dell'articolo 220 del Regolamento (UE) 1308/13. Detti indennizzi ammessi e liquidati non rientrano nella finanziaria del presente intervento e sono da contabilizzare ai soli fini della verifica della incidenza della soglia di danno c secondo le modalità riportate nel successivo specifico paragrafo;
- c) per danni dovuti al prolungamento della permanenza di altro pollame negli allevamenti sono fissati i seguenti parametri massimi di danno ammissibile:
  - fagiani fino a 0,18 euro capo settimana di fermo;
  - quaglie, pernici rosse, piccioni, starne, e altre specie fino a 0,015 euro capo per settimana di fermo.

#### **Vincoli e limitazioni**

Sono esclusi aiuti compensati con interventi ai sensi:

- della legge n. 218 del 2 giugno 1988, recante misure per la lotta contro l'fta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- del "*Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018*" relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017" (primo fascicolo);
- di qualsiasi altro regime di intervento o assicurativo sia agevolato che privato, da riferirsi con nesso di causalità conseguente l'epidemia di aviaria in parola.

#### **Soglia di incidenza del danno**

La soglia di incidenza del danno risulta dal rapporto degli elementi cui alla lettera a) e lettera b) dove:

lettera a): indica il danno risultante dalla sommatoria:

- del valore dei danni diretti per i capi abbattuti (valore dei pagamenti ai sensi della legge 218/1988);
- del valore dei danni indiretti (valore in applicazione dell'articolo 220 del Reg. (UE) 1308/2013 comprensivo della quota di cofinanziamento nazionale);
- del valore dei danni indiretti di altre tipologie di danno (si intende il valore di cui alla lettera c) del paragrafo "Aiuti ammissibili" .

lettera b): indica il valore della produzione aziendale ordinaria come risultato della media del volume d'affari risultante al rigo VE50 delle dichiarazioni annuali IVA dell'ultimo triennio riferito ai periodi di imposta degli anni precedenti in cui non si sono avute perdite di reddito, ovvero precedenti al periodo di imposta dell'anno in cui presenti le restrizioni all'attività di allevamento.



57a61c4f



La soglia si intende soddisfatta quando il danno di cui alla lettera a) incide in misura superiore al 30 per cento della media della produzione ordinaria determinata con i criteri di cui alla lettera b).

#### **Presentazione delle domande**

Le domande sono presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura competente in base al codice di allevamento e devono pervenire nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di eccezionalità dell'epizoozia nella Gazzetta ufficiale. Le dichiarazioni sottoscritte in domanda devono essere verificabili da specifica documentazione e risultare, quale conseguenza esclusiva di restrizioni imposte dalle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.

La domanda contiene l'impegno alla rinuncia dei benefici qualora i medesimi risultino finanziati o finanziabili con altri interventi aventi le medesime finalità che devono essere dichiarati in domanda.

In relazione alla previsione di una ulteriore tranches di interventi per il sostegno dei mercati mediante cofinanziamento ai sensi dell'articolo 220, del regolamento della Commissione 1308/13, si precisa che in presenza del relativo regolamento di esecuzione, le tipologie di danno presentate ai sensi del presente provvedimento dovranno far carico, se compatibili, a risorse stanziato dal medesimo regolamento.

#### **Livello ed entità dell'aiuto**

Il danno ammissibile a pagamento con le risorse del Fondo per le emergenze avicole fino all'80% è determinato al netto degli altri eventuali pagamenti ricevuti, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, fermo restando che il cumulo di tutti gli interventi non deve determinare il superamento del livello del 100 per cento del danno.

#### **Istruttoria**

L'Organismo pagatore verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione e conclude l'istruttoria nei 110 giorni successivi dal termine di presentazione delle domande, attivando le procedure atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione Europea ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018.

Non saranno ritenute valide le richieste di sostegno riferite a periodi diversi da quelli compresi tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.

Nel corso della procedura istruttoria, gli uffici competenti hanno facoltà di richiedere documentazione atta a giustificare i dati dichiarati in domanda che comunque devono essere desumibili e accertabili da registri ufficiali detenuti dalle aziende e altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale attinente agli interventi.

Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale finanziario disponibile, si provvederà alla riduzione proporzionale degli aiuti.

#### **Variabilità del soggetto titolare della domanda di indennizzo**

Nel caso di cessazione dell'attività l'impresa che ha subito i danni indiretti nel periodo 30 aprile 2016- 30 giugno 2018 non potrà accedere agli indennizzi previsti.

Allo stesso modo le imprese che sono subentrate a quelle che hanno avuto il danno indiretto non potranno accedere agli indennizzi previsti, salvo il caso in cui vi sia un subentro conseguentemente all'attuazione di politiche comunitarie nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura.



57a61c4f

